

Voa Voa! ONLUS - Amici di Sofia

Sede legale: Viale Giovanni Milton 15 FIRENZE (FI)

C.F. e numero iscrizione: 94232020480

Iscritta all'anagrafica unica delle Onlus presso la Direzione Regionale della Toscana al n. 41562

Verbale dell'assemblea dei soci del 19/05/2019

Il giorno 19/05/2019, alle ore 12:00, in biblioteca Giovanni Spadolini si è riunita l'assemblea della società Voa Voa! ONLUS - Amici di Sofia, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento dello statuto alla normativa degli enti terzo settore

CONSTATA E DA' ATTO

che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza

che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione,

che sono presenti, in proprio n. 6 soci :

che sono presenti tutti i componenti del Consiglio direttivo in carica:

- Guido Edoardo Maria De Barros E Vasconcellos,
Presidente

- Guelfo Salani, Consigliere

- Veronica Picchianti, Consigliere

- Caterina Ceccuti, Vicepresidente

- Giulia Visintini, Consigliere

che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la sig.ra Giulia Visintini che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea ed informa i presenti che l'art. 101 del d.lgs. 3/7/17 n. 117 ha previsto *"Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme*



Voa Voal ONLUS - Amici di Sofia

previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

La norma prevede la necessità di adeguare lo statuto entro il 3/8/2019 al fine di continuare ad applicare le norme previgenti ai fini della Onlus fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del terzo settore. La norma ha definito perciò un periodo transitorio a partire dal 24esimo mese dalla data di entrata in vigore del codice di terzo settore e fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. In questo periodo continuerà ad avere efficacia lo statuto redatto a norma della legge prevista per gli enti aventi la qualifica di Onlus, queste dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus, previsti dal d.lgs. n. 460/1997. Tanto l'eliminazione della locuzione o dell'acronimo Onlus quanto l'assunzione della nuova denominazione sociale contenente l'acronimo ETS dovranno essere inserite nello statuto attraverso clausole sospensivamente condizionate, quanto all'efficacia, rispettivamente, alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tutto quanto sopra si chiede di approvare lo statuto proposto dall'organo direttivo con efficacia dal momento in cui diverrà operativo il nuovo registro Unico Nazionale. Le disposizioni sopra richiamate in tema di ordinamento interno acquisteranno efficacia a decorrere dall'efficacia della modifica statutaria, ad eccezione di tutte quelle parti che non contrastano con le norme di cui al d.lgs 460/1997 che sono disposizioni immediatamente applicabili, che non richiederebbero alcuna previsione statutaria, trovando tale facoltà il suo fondamento direttamente nella legge.

Dopo una breve discussione i presenti all'unanimità

DELIBERANO

Di sostituire lo statuto con quello proposto dall'organo direttivo

DELIBERANO INOLTRE

L'efficacia del nuovo statuto, nella sua interezza, così come previsto dalla norma, è sospesa e condizionata rispettivamente alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'efficacia immediata del nuovo statuto per la parte che non risulta in contrasto con la normativa delle Onlus, è quindi da considerarsi immediatamente operativa.

Null'altro essendovi da dichiarare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13:30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.





STATUTO ASSOCIAZIONE "VOA VOA! AMICI DI SOFIA - APS"

Art. 1

È costituita un'Associazione di promozione sociale avente le caratteristiche di ente del terzo settore, sotto la denominazione: " *Voa Voa! Amici di Sofia - APS* " da ora in avanti denominata "associazione".

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l'associazione si rivolge alle famiglie colpite da una patologia rara, life limiting progressiva, diagnosticata ad uno o più figli in età pediatrica che portano all'esito infausto entro l'infanzia, per le quali, in assenza di cure eziologiche, il trattamento è quasi esclusivamente palliativo e può essere esteso anche per molti anni, compresa la fase di fine vita (Patologie life-limiting. Es. malattie degenerative neurologiche e metaboliche, patologie cromosomiche e geniche).

L'Associazione si propone di, nel rispetto delle proprie competenze:

- a. svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b. svolgere interventi e prestazioni sanitarie;
- c. svolgere prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Le attività summenzionate, di cui ai punti a,b,c, sono intese senza scopo di lucro, fornite allo scopo di offrire assistenza umana, supporto psicologico, orientamento e informazione socio-sanitaria, tutela legale nonché supporto economico per superare i limiti e le problematiche riscontrate caso per caso, nell'intento di aiutare le famiglie a superare il disagio sociale, economico e psicologico che caratterizza la loro particolare condizione di sofferenza, nonché di portare sollievo e contribuire a mantenere, quando impossibile curare, il miglior stato di salute dei bambini malati..

A questo scopo l'Associazione si propone di affiancare e/o supportare, il Servizio Sanitario, i Servizi Sociali e qualsiasi altro operatore del settore pubblico o privato anche laddove sia stata riscontrata una



carenza o inefficienza assistenziale e tutelare nei confronti dei piccoli malati e delle rispettive famiglie.

- d. svolgere e promuovere l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. promuovere la Ricerca Scientifica di particolare interesse sociale svolta secondo la normativa vigente, direttamente da Università, Enti di Ricerca e Fondazioni.
- f. svolgere e promuovere l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g. svolgere servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h. svolgere e promuovere attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- i. promuovere l'istituzione e/o gestione di Centri, Servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento.
- l. Promuovere e coordinare attraverso il proprio Comitato Scientifico, se costituito, o Società Scientifiche, Enti di ricerca, Centri di Competenza, singoli ricercatori, progetti di ricerca scientifica coerenti con gli scopi statuari e le finalità enunciate nell'art. 2

L'Associazione, nell'attuazione dei propri scopi sociali, può inoltre, promuovere ed organizzare anche in via telematica tavole rotonde, conferenze, assemblee, comitati tecnici e scientifici, organismi con funzione consultiva o referente, campagne di sensibilizzazione, promozione e divulgazione, osservatori, dibattiti, riunioni, corsi, seminari, rassegne, concerti, eventi teatrali, mostre artistiche, tornei sportivi e momenti formativi per studi, approfondimenti e quant'altro connesso alle proprie finalità istituzionali. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, e porre in essere tutte le attività gestionali e promozionali utili per il conseguimento delle proprie finalità. L'Associazione potrà inoltre partecipare ad altre associazioni, enti o società, nonché a consorzi e comitati, già esistenti o da costituire, aventi scopo analogo o affine al proprio e comunque ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali anche finalizzate alla costituzioni di fondazioni costituite per simili finalità. L'Associazione potrà partecipare a bandi e/o selezioni per la concessione di fondi e provvidenze sia di natura pubblica che privata e comunque sempre in coerenza con i propri scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, purché siano *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare attività ed iniziative di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso

la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività potrà essere svolta anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nelle forme e modi previsti dalle legge.

Art. 3 **(Sede Legale)**

L'Associazione ha *sede legale* in Firenze. La sede sociale è quella dove si svolgono tutte le attività dell'Associazione. Essa, per motivi logistici ed organizzativi, può essere ubicata in un luogo diverso da quello della sede legale. L'Associazione svolge la sua opera nell'ambito del territorio nazionale. La sede può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate in altre città del territorio nazionale. Tutte le riunioni delle Assemblies e del Consiglio Direttivo possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove e sia in via telematica laddove ciò venga ritenuto opportuno, purché espressamente e consensualmente deciso dai membri dell'organo che si riunisce.

Art. 4 **(Durata)**

La *durata* dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.5 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il *patrimonio* è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Ente;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti pubblici e privati, fondazioni o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi, ricavi, rendite, proventi ecc).

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il contributo verrà annualmente stabilito dall'Assemblea dei soci dietro proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nel presente statuto la qualifica di associato può venire indistintamente chiamata qualifica di socio, da intendersi comunque sempre quale associato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La domanda si considera accettata a far data dall'iscrizione sul libro dei soci. Il consiglio direttivo potrà comunicare agli interessati, entro 90 giorni, la deliberazione motivata di rigetto della domanda di ammissione. In mancanza di qualsiasi comunicazione la domanda si intende ammessa.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Si perde inoltre nei seguenti casi:

- a. contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi,
- b. oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o
- c. viene riconosciuto colpevole con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione anche della giustizia, la fede, la morale, la persona o il patrimonio;

L'esclusione dell'associato può essere proposto dal Consiglio Direttivo come punto all'ordine del giorno all'Assemblea dei Soci e deliberato con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In caso di silenzio, nonostante la richiesta di spiegazioni all'interessato, il Consiglio Direttivo può procedere o non, con l'iter di esclusione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare in tempi ragionevoli le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

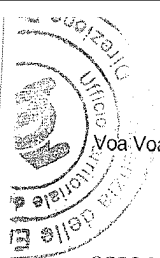
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 (Cariche e Raggruppamenti)

Il consiglio direttivo può proporre all'assemblea cariche e raggruppamenti di soci, loro familiari o terzi per caratteristiche e peculiarità anche diverse da quelle previste dal presente statuto.

Delibera e revoca sui membri. I principali raggruppamenti e cariche vigenti nella nostra



associazione sono:

Famiglia Voa Voa: la famiglia con almeno un socio ordinario che è anche familiare (genitore, fratello/sorella, nonno/a, zio/a, tutore o chi altro ne abbia la potestà, tutela, curatela) di uno o più bambini, dello stesso nucleo familiare, colpiti da una patologia rara, life limiting progressiva, diagnosticata ad uno o più figli in età pediatrica che portano all'esito infausto entro l'infanzia, per le quali, in assenza di cure eziologiche, il trattamento è quasi esclusivamente palliativo e può essere esteso anche per molti anni, compresa la fase di fine vita (Patologie life-limiting. Es. malattie degenerative neurologiche e metaboliche, patologie cromosomiche e geniche).

Soci Onorari: persone fisiche e giuridiche e gli Enti a cui il Consiglio Direttivo riconosce di aver acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. I membri onorari non sono tenuti al versamento della quota Associativa.

La qualifica di Socio onorario si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta di un socio e previa approvazione dell'Assemblea.

Amici di Sofia: coloro che desiderano essere presenti al perseguimento degli scopi dell'Associazione e non chiedono di diventare associati. Potranno essere persone fisiche o giuridiche che vorranno sostenere l'Associazione attraverso più donazioni in denaro o in natura o qualsiasi propositivo di sostegno quale contributo volontario.

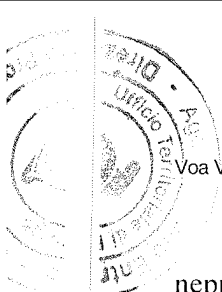
Gli "Amici di Sofia", non avendo la qualifica di socio, possono partecipare su invito alle Assemblee dei Soci senza diritto di voto.

La qualifica di "Amici di Sofia" viene attribuita con delibera del Consiglio Direttivo su richiesta degli interessati.

Art. 9 (Il Bilancio di esercizio)

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'ente deve redigere **il bilancio**. **Quest'ultimo potrà essere redatto con criteri di competenza** oppure per cassa. Quando la legge prevede l'obbligo di redazione del bilancio con criteri di competenza, si provvederà a redigere un bilancio di esercizio nel formato dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio verrà redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. L'ente deve depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo Settore. Ove i ricavi, i proventi o entrate comunque denominate superano i centomila euro annui devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui si potrà aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuito a i componenti di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Ove i ricavi, i proventi o entrate comunque denominate superano il milione di euro si dovrà anche pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* redatto a norma di legge.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate non verrà distribuito



neppure indirettamente, durante la vita dell'Ente a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' vietato in ogni caso a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque riveste cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovata esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale consentite dalla legge; c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, il predetto limite può essere aggiornato a norma di legge. I divieti di cui sopra potranno essere superati in caso di modifiche future della normativa sul terzo settore a cui si rimanda.

Art. 10 **(Il Consiglio Direttivo)**

L'Associazione è amministrata da un *Consiglio Direttivo* composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni rinnovabili. Alla scadenza triennale il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla prima Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Ai consiglieri non spetta alcun compenso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- a. ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b. quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c. almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. La votazione può avvenire anche per via telematica tramite strumenti atti a garantire l'avvenuta ricezione dell'ordine del giorno; Il presidente può decidere l'adunanza del Consiglio Direttivo presso una sede da lui individuata purché in Italia; in tal caso devono, per poter deliberare, essere presenti in proprio la maggioranza del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di

entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Il processo decisionale può avvenire anche tramite strumenti telematici con la comunicazione per via telematica del Presidente a tutti i consiglieri, dell'ordine del giorno. In tal caso i membri del Consiglio Direttivo avranno massimo 7 giorni per esporre pareri, considerazioni e proposte da indirizzare, per via telematica, a tutti i consiglieri. La discussione dovrà concludersi con una votazione sull'ordine del giorno, il segretario avrà il compito di compilare il verbale con le delibere prese dalla maggioranza dei partecipanti. Il segretario invierà a tutti i consiglieri il verbale. I consiglieri avranno ulteriori 48 ore per effettuare precisazioni, correzioni o modifiche al verbale. Trascorso tale termine il verbale si ritiene approvato così come proposto dal Segretario. I consiglieri che non partecipano alla discussione telematica si presume esprimano un voto di consenso.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

- a. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b. redige i bilanci e li presenta all'Assemblea;
- c. compila i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione.
- d. detiene la facoltà di insignire onorificenze a soci e/o a persone esterne all'Associazione
- e. nominare comitati, organi e cariche particolari con poteri particolari, nei modi e nei termini definiti al momento della delibera.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11 (Il Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione. Il Presidente può attribuire per fatti specifici la rappresentanza legale dell'Associazione ad altro membro del Consiglio Direttivo stesso, previa procura scritta non autenticata purché venga allegato documento di identità. Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni necessari all'Associazione. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegare. Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti: convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci; proporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci; rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; incassare ed accettare donazioni, per conto dell'Associazione, di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche,

enti, istituzioni o soggetti privati.

Art.12 (Il Segretario)

Il Segretario assiste il Presidente. Compiti del Segretario sono in particolare: l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci, e del Consiglio Direttivo; la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci; la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci"; la tenuta aggiornata dei registri dell'Associazione;

Art. 13 (Il Tesoriere)

Il tesoriere si occupa delle riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute. La tenuta, il controllo e l'aggiornamento dei libri contabili, conservando la relativa documentazione e predisponendo il bilancio dell'Associazione con la relativa relazione contabile.

Art. 14 (L'Assemblea)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I soci devono essere convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, effettuata presso l'e-mail comunicata al momento dell'iscrizione dell'associato, contenente l'ordine del giorno, o per affissione nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. I soci potranno intervenire all'assemblea ove vi siano i mezzi adeguati, mediante mezzi di telecomunicazione e votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea delibera sulla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, dell'incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto, sull'approvazione del bilancio, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti, sull'esclusione degli associati, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sull'approvazione dei regolamenti dei lavori assembleari, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Delibera inoltre sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati in regola nel pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di

sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal 1 comma dell'articolo art. 21 del Codice civile, anche per deliberare di trasformazioni, di fusioni, di scissioni, di modifiche del presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 15 (Organo di Controllo)

L'associazione può nominare un *organo di controllo*. E' obbligatoria la nomina dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale. In ogni caso almeno uno dei componenti dovrà possedere i requisiti previsti dall'art.2397 del codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nei casi in cui è obbligatoria la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'ente potrà in alternativa, in tutti i casi è obbligatoria la revisione dei conti nominare un *revisore legale dei conti* o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
2. il registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, se esistenti, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove previsti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: facendone espressa richiesta, per e-mail, al Presidente il quale determinerà le tempistiche.

Art. 17 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione nei limiti di quanto previsto dalla normativa. L'organo amministrativo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere *lavoratori* dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati a prescindere della carica ricoperta, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19 **(Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

Lo *scioglimento* dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla estinzione o scioglimento dell'Ente. In tal caso il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 d. lgs 3-7-2017 n. 117 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore scelta dall'assemblea dei soci. L'ente provvederà a chiedere parere a norma dell'art. 9 d.lgs.117/2017.

L'Associazione può *trasformarsi, fondersi o scindersi* a norma dell'articolo 42bis del cc in altri enti del Terzo Settore. In tale circostanza l'Assemblea dei soci delibera su proposta del consiglio direttivo, rispettando il quorum costitutivo e decisionale previsti dall'art.21 comma 1.

Art.20 **(Controversie)**

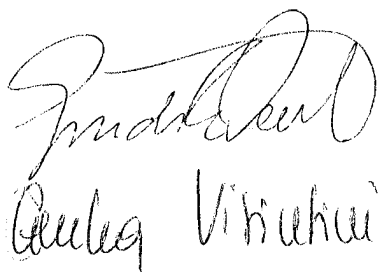
Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'Associazione ed i soci, nonché tra i soci medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto saranno rimesse al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze a cui verrà fatta esplicita richiesta.

Art.21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile..

Letto e approvato



Giulio Vignani

3 6480 02/08/2019

0,00

TZM19L006480000BB

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TZM

